# Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione Integrato con il Piano Triennale della Trasparenza e l'Integrità Unirelab S.r.l. Società Unipersonale

Anni 2017 - 2019

Predisposto dal Responsabile della Prevenzione della Corruzione adottato con deliberazione dell'Amministratore Unico.

pubblicato sul sito internet della Società http://www.unirelab.com/nella sezione "Amministrazione trasparente"



UNIRELAB srt \_ 30/01/2017 00:00:00 00:00-00

# **INDICE**

1. Quadro normativo	pag. 3
2. Ambito soggettivo	pag. 7
3. Struttura societaria	pag. 11
4. Responsabile della prevenzione corruzione	pag. 12
5. Dotazione organica	pag. 14
6. Compiti e responsabilità del personale dipendente e	pag. 15
dei collaboratori a qualsiasi titolo della Società	
7. Analisi del contesto ed individuazione delle aree di ri-	pag. 16
schio	
8. Mappatura delle attività a rischio di corruzione	pag. 29
9. Misure principali di gestione del rischio	pag. 35
10. Misure ulteriori di gestione del rischio: rotazione	pag. 43
degli incarichi	
11. Misure ulteriori di gestione del rischio: formazione	pag. 44
del personale	
12. Piano Integrato per la Trasparenza	pag. 45
13. Tutela del dipendente che segnala illeciti	pag. 54
14. Aggiornamento del Piano Triennale di Prevenzione	pag. 55
della corruzione integrato con il Piano Trasparenza	
15. Relazione dell'attività svolta	pag. 57

#### 1. Quadro normativo

Il presente documento scaturisce dagli obblighi previsti dalle disposizioni contenute nella Legge 6 novembre 2012 n. 190 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione", nonché dagli obblighi previsti dal D.Lgs. 33/2013 e s.m.i..

Il corpo normativo, usualmente denominato "legge anticorruzione", affronta la tematica della corruzione in senso ampio, poiché, accanto
all'ambito "penalistico" connesso alla repressione dei fenomeni corruttivi,
già previsto dal nostro ordinamento, delinea un approccio di tipo "amministrativo", mirante alla prevenzione della corruzione attraverso gli strumenti
della promozione dell'etica pubblica, della trasparenza completa
dell'attività amministrativa e della formazione delle risorse umane che operano nelle Amministrazioni pubbliche.

Il termine "corruzione" viene quindi inteso in senso molto ampio e comprensivo delle varie situazioni in cui nell'attività amministrativa si riscontri l'abuso da parte di un soggetto del potere allo stesso affidato, in quanto non rivolto al perseguimento dell'interesse pubblico, ma finalizzato all'ottenimento di vantaggi personali. Pertanto, indipendentemente dalle fattispecie concernenti i delitti contro la P.A., vengono considerate tutte le situazioni in cui, a prescindere dalla rilevanza penale, venga in rilievo un malfunzionamento dell'ente a causa dell'uso a fini privati delle funzioni attribuite, ovvero l'inquinamento dell'azione amministrativa operata *ab ex*-

terno; e ciò a prescindere dal fatto che l'azione sia portata a compimento o rimanga quale tentativo delittuoso.

La legge n.190/2012 opera essenzialmente attraverso tre grandi linee direttrici.

Innanzitutto ha individuato nella Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche (già Civit, ora Anac) l'Autorità Nazionale Anticorruzione, attribuendole svariate funzioni e competenze, tra cui quella di approvare il Piano Nazionale Anticorruzione (PNA) predisposto dal Dipartimento della Funzione Pubblica, nonché compiti di vigilanza e controllo sull'effettiva applicazione, nelle singole Amministrazioni, delle misure anticorruzione e di trasparenza previste dalla normativa. Il PNA è stato poi approvato con delibera 11 settembre 2013, n. 72.

In secondo luogo, la "legge anticorruzione" è intervenuta su vari profili organizzativi delle pubbliche amministrazioni stabilendo l'obbligatorietà della individuazione di un Responsabile della prevenzione della corruzione, della rotazione degli incarichi e della specifica formazione del personale addetto alle aree maggiormente esposte al rischio corruzione.

Al contempo è stata prevista l'emanazione di appositi decreti per la disciplina di dettaglio, tra cui quella relativa alla trasparenza dell'attività amministrativa (D.Lgs. n.33/2013), alla regolamentazione in materia di incompatibilità e inconferibilità degli incarichi presso le pubbliche amministrazioni (D.Lgs. n.39/2013), oltre al nuovo Codice di comportamento dei dipendenti pubblici (D.P.R. n.62/2013).

Infine è stata introdotta dalla legge la figura del Responsabile della prevenzione della corruzione, soggetto individuato dall'Organo di indirizzo politico di ogni amministrazione, il quale, in coerenza con i contenuti del PNA, deve predisporre il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (PTCP), individuare il personale operante in settori particolarmente esposti a rischio corruzione da inserire in percorsi formativi, nonché, con il supporto dei vertici amministrativi, determinare quali possano essere i settori, oltre a quelli stabiliti per legge, che per le attività istituzionali che vengono svolte dall'amministrazione sono maggiormente esposti a rischio.

La materia è stata innovata dal decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito in legge 11 agosto 2014, n. 114, col trasferimento completo delle competenze sulla prevenzione della corruzione e sulla trasparenza dal Dipartimento della Funzione Pubblica all'ANAC, cui sono state assegnate anche le funzioni della soppressa Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici (AVCP).

Più di recente, all'indomani dell'emanazione della legge 7 agosto 2015, n. 124, la c.d. "Riforma Madia" della Pubblica Amministrazione, l'ANAC ha adottato la determinazione n.12 del 28 ottobre 2015, recante "Aggiornamento 2015 al Piano Nazionale Anticorruzione", contenente, tra l'altro, indicazioni e suggerimenti per il miglioramento del processo di gestione del rischio di corruzione.

In ultimo, il Decreto Legislativo 25 maggio 2016, n. 97, entrato in vigore il 23 giugno 2016, recante "Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza" c.d. decreto "Madia" ha apportato alcune modifiche ai primi 14 commi della legge 6 novembre 2012, n. 190, "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione" (Legge Severino), e al Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Decreto Trasparenza).

In particolare, il Decreto Madia persegue i seguenti obiettivi:

- ridefinire l'ambito di applicazione degli obblighi e delle misure in materia di trasparenza;
- prevedere misure organizzative per la pubblicazione di alcune infor-

mazioni e per la concentrazione e la riduzione degli oneri gravanti in capo alle PA;

- razionalizzare e precisare gli obblighi di pubblicazione;
- individuare i soggetti competenti all'irrogazione delle sanzioni per la violazione degli obblighi di trasparenza.

Il Capo I del Decreto Madia apporta significative modifiche al Decreto Trasparenza, come si avrà modo di meglio specificare di seguito nella parte relativa al Piano Triennale della Trasparenza integrato al Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione.

Il Capo II del Decreto Madia apporta le seguenti modificazioni alla Legge Severino:

- viene attribuito all'ANAC il compito di adottare il Piano, in precedenza spettante al Dipartimento della funzione pubblica; tale Piano ha durata triennale e deve essere aggiornato annualmente, costituendo un atto di indirizzo (attraverso l'individuazione dei principali rischi di corruzione e dei relativi rimedi) sia per le PA, ai fini dei rispettivi piani triennali di prevenzione della corruzione (Piani triennali), sia per gli altri Destinatari, ai fini dell'adozione delle misure di prevenzione della corruzione, integrative a quelle adottate ai sensi del Decreto Legislativo 231/01 (nuovo art. 2 bis Legge Severino);
- si procede ad una ridefinizione dei ruoli e poteri dell'organo di indirizzo politico, del RPCC e dell'organismo indipendente di valutazione (OIV).

-si stabilisce che l'organo di indirizzo politico provveda: a) alla definizione degli obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione della trasparenza, b) all'adozione del Piano triennale su proposta del RPCC entro il 31 gennaio di ogni anno; -è previsto che il RPCC debba segnalare all'organo di indirizzo

politico ed all'OIV le disfunzioni inerenti all'attuazione delle misure in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza, nonché risponda per omesso controllo sul piano disciplinare ed a titolo di responsabilità dirigenziale nel caso di ripetute violazioni delle misure di prevenzione previste dal Piano Triennale, salvo il caso in cui dimostri di a) aver comunicato agli uffici le misure da adottare e le relative modalità e b) aver vigilato sull'osservanza del Piano Triennale;

-si prevede che all'OIV spettino i compiti di a) verificare la coerenza dei Piani triennali con gli obiettivi stabiliti nei documenti di programmazione strategico-gestionale, b) tener conto, nella misurazione e valutazione delle *performance*, degli obiettivi connessi all'anticorruzione e alla trasparenza e c) verificare il contenuto della relazione sulla *performance*.

#### 2. Ambito soggettivo.

Il Decreto Madia introduce il nuovo articolo 2 bis nel Decreto Trasparenza, che prevede che la disciplina obblighi in materia di trasparenza si applichi, oltre che alle PA e agli atri soggetti già previsti nella previgente disciplina, anche ad ulteriori categorie di soggetti (c.d. Destinatari), in quanto compatibile, tra gli altri

 alle società in controllo pubblico secondo la definizione fornita dall'emanando Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, ad eccezione delle società quotate; dunque, a differenza della disciplina previgente, alle società controllate da PA ex art. 2359 c.c., si applica il Decreto Trasparenza, per qualsiasi tipo di attività e non più solo per quelle di pubblico interesse;

Già in precedenza quanto all'ambito soggettivo, l'art. 1, comma 60, della legge n. 190 del 2012, individua tra i destinatari degli obblighi previsti dalla

predetta legge anche i soggetti di diritto privato sottoposti al controllo da parte delle amministrazioni territoriali, in base all'interpretazione costituzionalmente orientata condivisa con l'ANAC, trova applicazione anche alle società nazionali controllate dalle amministrazioni centrali, poiché le stesse, in ragione del penetrante controllo esercitato dal pertinente Ministero, sono esposte ai medesimi rischi che il legislatore ha inteso prevenire con la normativa anticorruzione in relazione alle pubbliche amministrazioni.

Infatti, ai fini della prevenzione e del contrasto della corruzione, nonché della prevenzione dei conflitti di interessi, l'art. 1, comma 49 e 50, della legge n.190 del 2012, nell'attribuire al Governo la delega per modificare la disciplina vigente in materia di attribuzione di incarichi dirigenziali e di incarichi di responsabilità amministrativa di vertice nelle pubbliche amministrazioni, nonché quella vigente in materia di inconferibilità ed incompatibilità degli incarichi, contempla anche gli enti di diritto privato sottoposti a controllo pubblico che esercitino funzioni amministrative, attività di beni e servizi a favore delle amministrazioni pubbliche o di gestioni di servizi pubblici.

Ed invero, il D.Lgs. 8 aprile 2013, n.39, all'art. 15, comma 1, affida al responsabile del Piano anticorruzione di ciascun ente di diritto privato in controllo pubblico il compito di curare, anche attraverso il Piano, l'attuazione delle disposizioni del decreto.

La legge n.190 del 2012 prevede, inoltre all'articolo 1, comma 39, che le società partecipate dallo Stato e dagli altri enti pubblici rientrino tra i soggetti tenuti a comunicare al Dipartimento della funzione pubblica tutti i dati utili a rilevare le posizioni dirigenziali individuate discrezionalmente dall'organo di indirizzo politico senza procedure pubbliche di selezione.

In conseguenza di tale modifica l'ANAC dapprima la delibera n. 144 del 07 ottobre 2014, recante "Obblighi di pubblicazione concernenti gli organi

di indirizzo politico nelle pubbliche amministrazioni", quindi la determinazione n.8 del 17 giugno 2015, recante «Linee guida per l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici». Tali linee guida, come è dato leggere nel documento "... integrano e sostituiscono, laddove non compatibili, i contenuti del PNA in materia di misure di prevenzione della corruzione e di trasparenza che devono essere adottate dagli enti pubblici economici, dagli enti di diritto privato in controllo pubblico e dalle società a partecipazione pubblica".

Nelle linee guida si ricorda che le misure introdotte dalla L. n. 190 del 2012 si applicano alle società controllate, direttamente o indirettamente, dalle pubbliche amministrazioni anche qualora le stesse abbiano già adottato il modello di organizzazione e gestione previsto dal D.Lgs. n. 231 del 2001. Ciò in quanto l'ambito di applicazione delle due normative non coincide, nonostante l'analogia di fondo dei due sistemi, finalizzati entrambi a prevenire la commissione di reati nonché ad esonerare da responsabilità gli organi preposti qualora le misure adottate siano adeguate. Sussistono, infatti, differenze significative tra i due sistemi normativi. In particolare, quanto alla tipologia dei reati da prevenire, il D.Lgs. n. 231 del 2001 ha riguardo ai reati commessi nell'interesse o a vantaggio della società o che comunque siano stati commessi anche e nell'interesse di questa (art. 5), diversamente dalla Legge 190 che è volta a prevenire anche reati commessi in danno della società. Alla luce di quanto sopra e in una logica di coordinamento delle misure e di semplificazione degli adempimenti, la determinazione n.8 del 2015 ha stabilito che le società debbano integrare il modello di organizzazione e gestione ex D.Lgs. n. 231 del 2001 con misure idonee a prevenire anche i fenomeni di corruzione e di illegalità all'interno delle società in coerenza con le finalità della legge n. 190 del 2012.

La società UNIRELAB S.r.l. è dotata di un modello di organizzazione, gestione e controllo, elaborato nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. 231/2001, che viene quindi integrato col presente documento per la cui stesura si è tenuto conto, oltre che delle disposizioni contenute nella "Legge Anticorruzione", anche delle seguenti normative:

- 1. Il "Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi a norma dell'art.1, comma 63, della Legge 6 novembre 2012, n. 190", approvato con il D.Lgs. 31 dicembre 2012 n. 235.
- 2. Il "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" approvato dal Governo il 15 febbraio 2013, in attuazione dei commi 35 e 36 dell'art. 1 della Legge n. 190 del 2012 e recepito nel decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33 (in appresso "disciplina trasparenza").
- 3. Le "Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a noma dell'art. 1 commi 49 e 50, della Legge 6 novembre 2012, n. 190", contenuto nel Decreto Legislativo 8 aprile 2013 n. 39.
- 4. Il "Regolamento recante il codice di comportamento per i dipendenti pubblici" approvato con D.P.R. 16 aprile 2013 n. 62, in attuazione dell'art. 54 del D.Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001, nella versione sostituita dalla Legge n. 190 del 2012.
- 5. La Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza di cui

all'art. 7 della legge 7 agosto 2015 n. 124 in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche (di seguito D.Lgs n. 97/2016).

6. Le modifiche al codice dei contratti pubblici di cui al D.Lgs. 18.04.2016 n. 50.

Con riferimento al citato PTPC, in questa sede, tenuto conto dei compiti e delle attività in cui è impegnata la Società, si è rivolta particolare attenzione alla delibera n. 831 del 3 agosto 2016 dell'ANAC sia nella parte generale, sia alle specifiche tecniche previste dalla parte speciale Sezione Sanità, nonché la dovuta attenzione alla Sezione 5.6 "Attività analitica svolta da laboratori uffici tecnici" del D.M. n. 1280 del 5 febbraio 2014, che fissa i criteri di carattere generale e i principi fondamentali in materia di prevenzione e repressione del fenomeno corruttivo, nell'ambito delle strutture del Mipaaf. Nella suddetta Sezione si fa riferimento a procedure di controllo codificate volte ad evitare arbitri che possono condizionare i risultati di laboratorio o uffici tecnici.

Per l'attuazione delle strategie di prevenzione e contrasto della corruzione a livello di ciascuna amministrazione:

- la novella alla Legge Anticorruzione del 2016, al fine della semplificazione per le attività delle amministrazioni in materia, prevede l'adozione di un solo strumento unificando il PTPC AL PTTI;

Il suddetto strumento è formulato dal responsabile della prevenzione e della corruzione ed approvato dall'Organo Amministratore della Società.

#### 3. Struttura societaria

La società UNIRELAB S.r.l. è una società a totale partecipazione del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, costituita nel 2003 (ex UNIRE), per cui la stessa rientra tra i soggetti destinatari per l'attuazione delle disposizioni della legge anticorruzione e della disciplina

trasparenza ed in particolare con riferimento agli obblighi contenuti nel presente Piano.

Organi, oggetto e scopo della Società sono descritti analiticamente nello Statuto, che espressamente si richiama. Ai fini del PTPC, l'Organo Amministratore della Società costituisce l'Organo di indirizzo politico.

La struttura organizzativa si individua facilmente attraverso la descrizione contenuta alle pagg. 12-18 della sez. I (Organizzazione) del Manuale della qualità che espressamente si richiama, da cui può evincersi la responsabilità di ogni singola unità lavorativa in base alla funzione e mansione che svolge.

In breve, la Società svolge la sua attività nel settore della diagnostica di laboratorio per l'industria ippica per conto sia dell'ente proprietario, sia di privati (tossicologia, genetica identificativa e patologia dei cavalli, tossicologia dei fantini), nonché nell'ambito della gestione dei centri ippici e sportivi o dell'organizzazione di aste di cavalli e si articola attualmente in due sedi una operativa sita in Settimo Milanese ed una amministrativa sita in Roma.

#### 4. Responsabile della prevenzione corruzione

Il Responsabile della prevenzione della corruzione (di seguito Responsabile anticorruzione) dovrà essere preferibilmente individuato nella figura del Dirigente o del Responsabile Monocratico O.V.C..

Con atto dell'Organo di indirizzo politico del 31.07.2015, è stato nominato come Responsabile anticorruzione l'Avv. Michele Puma, il quale svolge anche i compiti di Responsabile della Trasparenza.

Le competenze del Responsabile anticorruzione sono quelle indicate dalla vigente normativa ed allo stesso spetta, in particolare:

- elaborare il PTPC unitamente al PTTI con i connessi allegati, nonché i relativi aggiornamenti annuali da sottoporre per l'adozione

all'Organo di indirizzo politico;

- verificare l'efficace attuazione del Piano e la sua idoneità agli scopi per il quale è stato elaborato, e proporne la modifica qualora ne venissero accertate significative violazioni, oppure intervenissero rilevanti mutamenti dell'attività della Società o della sua organizzazione;
- valutare la necessità della rotazione degli incarichi nei vari settori e verificare l'attuazione della suddetta rotazione;
- definire ed attuare un programma di formazione dei dipendenti volto alla conoscenza della normativa in tema di contrasto alla corruzione, con particolare attenzione a quei dipendenti destinati ad operare nei settori potenzialmente esposti a fenomeni corruttivi;
- vigilare sul rispetto dei suoi contenuti da parte dei dipendenti;
- elaborare entro il 15 dicembre di ogni anno una relazione annuale sull'attività svolta, proponendo, se del caso, le misure integrative del Piano;

I compiti del Responsabile anticorruzione non sono delegabili, pur potendo egli designare, previa autorizzazione dell'Organo di indirizzo politico e ferma restando la Sua responsabilità, un sostituto per i casi di Sua momentanea assenza o impedimento.

Il Responsabile, nello svolgimento del ruolo gode di piena autonomia, tuttavia l'organo di governo esercita una periodica funzione di vigilanza sull'attività di quest'ultimo.

Il responsabile risponde sul piano disciplinare e per il mancato raggiungimento degli obiettivi se non dà prova delle seguenti circostanze:

- 1.di aver osservato le prescrizioni della legge e di aver predisposto, prima della commissione del fatto, il PTPC;
- 2.di aver vigilato sull'osservanza del piano e sul regolare funzionamento dello stesso.

La sanzione disciplinare a carico del responsabile sarà decisa dall'Organo di indirizzo politico competente valutate le circostanze e non potrà essere superiore alla sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da un minimo di un mese ad un massimo di tre.

La mancata predisposizione del PTPC e la mancata adozione della formazione dei dipendenti costituiscono elementi di valutazione della responsabilità disciplinare.

In caso di ripetute violazioni delle misure di prevenzione previste dal piano, il Responsabile risponde anche per omesso controllo, sul piano disciplinare, secondo la disciplina prevista dal contratto collettivo di lavoro e/o dal contratto individuale di lavoro.

Entro il 15 dicembre di ogni anno, il Responsabile pubblica nel sito web una relazione recante i risultati dell'attività svolta e la trasmette all'Organo di indirizzo politico.

Nei casi in cui l'Organo di indirizzo politico competente lo richieda, il Responsabile riferisce sull'attività svolta.

#### 5. Dotazione organica

La dotazione organica della Società, approvata con determinazione del 23 Maggio 2016, ha previsto il seguente numero di posti e l'assegnazione del personale nelle qualifiche e categorie di riferimento sulla base della vigente contrattazione collettiva nazionale:

Qualifica	Numero posti
Dirigenti	
Quadri	
Dipendenti con livello E2	4
Dipendenti con livello E1	1

Dipendenti con livello E	1
Dipendenti con livello DS4	1
Dipendenti con livello D1	2
Dipendenti con livello D	3
Dipendenti con livello C4	2
Dipendenti con livello C3	1
Dipendenti con livello C2	2
Dipendenti con livello C1	3 .
Dipendenti con livello C	10
Dipendenti con livello B3	2
Dipendenti con livello B1	1
Dipendenti con livello B	2
Totale	35

# 6. Compiti e responsabilità del personale dipendente e dei collaboratori a qualsiasi titolo della Società

Tutto il personale dipendente dalla Società, anche con qualifica dirigenziale, è obbligato a rispettare i contenuti del PTPC, nonché a segnalare al Responsabile anticorruzione le eventuali situazioni di illecito di cui vengano a conoscenza.

I dirigenti dei settori potenzialmente esposti a fenomeni corruttivi partecipano al processo di gestione del rischio nei settori di competenza e, in particolare:

- o collaborano con il Responsabile anticorruzione nella definizione di misure idonee a prevenire e contrastare fenomeni di corruzione;
- o controllano il rispetto delle previsioni del PTPC da parte dipen-

denti del servizio cui sono preposti.

I collaboratori a qualsiasi titolo della Società, per quanto compatibile con i rispettivi ruoli e funzioni, osservano le misure contenute nel PTPC e gli obblighi di condotta previsti dal codice etico e segnalano al Responsabile anticorruzione le situazioni di illecito di cui vengano a conoscenza.

Si precisa che nella società Unirelab s.r.l non vi sono soggetti che rivestono il ruolo dirigenziale, come emerge dai pareri pervenuti al RPTC

#### 7. Analisi del contesto ed individuazione delle aree di rischio

Nella presente sezione vengono individuati i principi generali e le strategie aziendali relativamente alle attività sensibili, ossia quelle nel cui contesto è possibile la commissione di uno o più dei reati previsti sia dal D.Lgs. n. 231/2001, sia dalla Legge 190/2012.

Si premette che la Società Unirelab srl ha già adottato un modello di organizzazione, gestione e controllo nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. 231/2001, al quale integralmente ci si riporta in ordine alla individuazione delle aree di rischio e della adozione delle misure idonee alla prevenzione di commissione di reati.

A seguito della nomina del Responsabile per la Trasparenza e la Corruzione nella persona dell'Avv. Michele Puma, lo stesso ha ricevuto dalla Società, a seguito di espressa richiesta, l'individuazione delle aree di rischio, procedendo al continuo monitoraggio e sollecitando la comunicazione di eventuali variazioni dei rischi.

La Società Unirelab ha individuato nel dettaglio la tipologia dell'attività svolta, precisando in particolare l'affidamento da parte del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali di prestazioni di servizio le quali rivestono natura di interesse pubblico.

In particolare, la Società Unirelab svolge le seguenti attività:

A) Esecuzione delle prime analisi antidoping sui campioni biologici

prelevati ai cavalli;

- B) Esecuzione delle analisi del DNA dei cavalli, finalizzate al deposito del genotipo e alla ricerca della paternità o maternità;
- C) Esecuzione delle prime e seconde analisi antidoping e del drug- alcol test sui campioni biologici prelevati a fantini e guidatori.

La Società Unirelab ha precisato, altresì, che tutte le sopra richiamate attività vengono effettuate nei tempi e con le metodiche previste da un protocollo condiviso con il MIPAAF, nel rispetto della normativa vigente, sia di carattere regolamentare sia procedurale.

Si ricorda che la Unirelab srl si è dotata di un Codice Etico utile a prevenire fenomeni corruttivi, unitamente alla realizzazione del Modello ex D.Lgs. 231/2001. Il Codice Etico richiama principi etici, doveri morali e norme di comportamento, ai quali deve essere improntato l'agire di tutti coloro che (socio, dipendente, collaboratore, fornitore, etc.), cooperano, ognuno per quanto di propria competenza, e nell'ambito del proprio ruolo, al perseguimento dei fini di Unirelab srl, nonché nell'ambito delle relazioni che la società intrattiene con i terzi.

In particolare il Codice Etico della società Unirelab:

-esplicita i doveri e le responsabilità della società nei confronti degli stakeholders affinché questi ultimi possano ritrovare in esso un riconoscimento delle loro aspettative;

-consente, attraverso l'enunciazione di principi astratti e generali e di regole di comportamento, di riconoscere i comportamenti non etici e di indicare le corrette modalità di esercizio delle funzioni e dei poteri attribuiti a ciascuno;

-costituisce, attraverso l'enunciazione di principi astratti e generali e di regole di comportamento, l'espressa dichiarazione dell'impegno serio ed effettivo della Società a rendersi garante della legalità della propria attività, con particolare riferimento alla prevenzione degli illeciti;

-contribuisce, imponendo l'osservanza dei principi e delle regole in esse contenute, allo sviluppo di una coscienza etica e rafforza sia la reputazione della società che il rapporto di fiducia con gli stakeholders.

La legge 190/2012 al comma 16 dell'art. 1 ha individuato particolari aree di rischio "tipico":

- A) Autorizzazioni o concessioni;
- B) Scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta ai sensi del codice dei contratti pubblici;
- C) Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzioni di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati;
- D)Concorsi e prove selettive per l'assunzione del personale e progressione di carriera.

Permangono anche per quest'anno le aree di rischio già segnalate e nello specifico <u>aree B) e D),</u> precisando che non sono state individuate come possibili aree di rischio a seguito della mappatura effettuata le aree A) e C), in quanto non riferibili all'organizzazione societaria.

La società Unirelab ha, inoltre, individuato le seguenti aree di rischio corruzione direttamente collegate alla tipologia di attività svolta:

- 1) Affidamento ed esecuzione di lavori, servizi e fornitura;
- 2) Reclutamento e gestione del personale;
- 3) Emissione rapporti di prova dei laboratori.

La società Unirelab srl in merito a tali aree di rischio ha evidenziato:

-<u>rispetto al punto 1)</u> Unirelab in un'ottica di massima trasparenza ed efficacia delle proprie azioni provvede all'approvvigionamento tramite acquisti su mercato elettronico della p.a. offerto dal portale

www.acquistiinretepa.it, tramite la CONSIP o in alternativa acquisisce le forniture attraverso le procedure di gare d'appalto nel rispetto del D.Lgs. n.50/2016, con tutti gli obblighi di pubblicazione sulla sezione Amministrazione Trasparente di tutti i documenti e le informazioni previste;

La società Unirelab, inoltre, adotta le procedure indicate dalla Legge 136/2010 in tema di "tracciabilità dei flussi finanziari" ed opera nel rispetto del D.Lgs. 196/2003 in ordine alla protezione dei dati personali ed ancora ottempera le determinazioni e le deliberazioni dell'Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici;

<u>-rispetto al punto 2</u>) che il personale dipendente afferisce per larga parte ai ruoli tecnico e professionale e per tale ragione il C.C.N.L. di riferimento è quello per il personale non medico dipendente degli Istituti Sanitari Privati aderenti all'ARIS, all'AIOP e alla Fondazione Don Gnocchi, siglato in data 19.01.2005 e rinnovato per la parte economica con accordo del 17.06.2011 e dalle altre leggi in materia.

La società ha precisato, altresì, che dal 2013 tutto il personale viene selezionato tramite avviso pubblico che viene pubblicato sia sul sito della società, sia sul sito del MIPAAF;

-<u>rispetto al punto 3</u>) che tutte le procedure di analisi sono controllate, codificate e gestite secondo la normativa in materia.

A ciò aggiungasi che i laboratori prove operano in conformità ai requisiti prescritti dalla norma UNI CEI EN ISO/ IEC 17025:2005 e la società ha stipulato la convenzione con ACCREDIA, la numero 0751 per la sede di Settimo Milanese, in conformità ai requisiti richiesti per l'accreditamento. Ferme restando le già individuate aree di rischio del Modello 231/2001 redatto dalla società Unirelab srl al quale integralmente ci si riporta, si individuano nel dettaglio i reati che astrattamente possono essere commessi dalla società Unirelab srl nello svolgimento della sua attività.

Invero, il Responsabile per la Corruzione ritiene che le aree di rischio già individuate nella stesura del modello 231/2001 debbano essere confermate anche per presupposte ipotesi di reato ai sensi della Legge 190/2012.

Alla luce delle indicazioni fornite dalla società Unirelab srl in merito alla mappatura delle aree di rischio corruzione e delle misure già adottate, si richiamano le modifiche normative, già indicate nel precedente piano, evidenziate qui di seguito **IN GRASSETTO** le modifiche apportate al codice penale dalla legge 190/2012.

#### Articolo 32-quater

Casi nei quali alla condanna consegue l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione

Ogni condanna per i delitti previsti dagli articoli 316-bis, 316-ter, 317, 318, 319, 319-bis, **319-quater**, 320, 321, 322, 322-bis, 353, 355, 356, 416, 416-bis, 437, 501, 501-bis, 640, numero 1) del secondo comma, 640-bis, 644, commessi in danno o in vantaggio di un'attività imprenditoriale o comunque in relazione ad essa, importa l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione.

# Articolo 32-quinquies

Casi nei quali alla condanna consegue l'estinzione del rapporto di lavoro o di impiego. Salvo quanto previsto dagli articoli 29 e 31, la condanna alla reclusione per un tempo non inferiore a tre anni per i delitti di cui agli articoli 314, primo comma, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, primo comma e 320 importa altresì l'estinzione del rapporto di lavoro o di impiego nei confronti del dipendente di amministrazioni od enti pubblici ovvero di enti a prevalente partecipazione pubblica.

#### Articolo 314

#### Peculato

Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che, avendo per

ragione del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità di denaro o di altra cosa mobile altrui, se ne appropria, è punito con la reclusione da **quattro** a dieci anni. Si applica la pena della reclusione da sei mesi a tre anni quando il colpevole ha agito al solo scopo di fare uso momentaneo della cosa, e questa, dopo l'uso momentaneo, è stata immediatamente restituita.

#### Articolo 317

#### Concussione

Il pubblico ufficiale che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da sei a dodici anni.

#### Articolo 317-bis

#### Pene accessorie

La condanna per i reati di cui agli articoli 314, 317, 319 e 319-ter importa l'interdizione perpetua dai pubblici uffici. Nondimeno, se per circostanze attenuanti viene inflitta la reclusione per un tempo inferiore a tre anni, la condanna importa l'interdizione temporanea.

#### Articolo 318

#### Corruzione per l'esercizio della funzione

Il pubblico ufficiale che, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità o ne accetta la promessa è punito con la reclusione da uno a cinque anni.

#### Articolo 319

#### Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio

Il pubblico ufficiale che, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, o ne accetta la promessa, è punito con la reclu-

sione da quattro a otto anni.

Articolo 319-ter

Corruzione in atti giudiziari

Se i fatti indicati negli articoli 318 e 319 sono commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo, si applica la pena della reclusione da quattro a dieci anni. Se dal fatto deriva l'ingiusta condanna di taluno alla reclusione non superiore a cinque anni, la pena è della reclusione da cinque a dodici anni; se deriva l'ingiusta condanna alla reclusione superiore a cinque anni o all'ergastolo, la pena è della reclusione da sei a venti anni.

Articolo 319-quater

Induzione indebita a dare o promettere utilità

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da tre a otto anni. Nei casi previsti dal primo comma, chi dà o promette denaro o altra utilità è punito con la reclusione fino a tre anni.

Articolo 320

Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio

Le disposizioni degli articoli 318 e 319 si applicano anche all'incaricato di un pubblico servizio.

In ogni caso, le pene sono ridotte in misura non superiore a un terzo.

Articolo 322

Istigazione alla corruzione

Chiunque offre o promette denaro od altra utilità non dovuti ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 318, ridotta di un terzo. Se l'offerta o la promessa è fatta per indurre un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio ad omettere o a ritardare un atto del suo ufficio, ovvero a fare un atto contrario ai suoi doveri, il colpevole soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nell'articolo 319, ridotta di un terzo. La pena di cui al primo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro o altra utilità per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri. La pena di cui al secondo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro od altra utilità da parte di un privato per le finalità indicate dall'articolo 319.

#### Articolo 322-bis

Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri Le disposizioni degli articoli 319-quater, secondo comma, 314, 316, da 317 a 320 e 322, terzo e quarto comma, si applicano anche:

- 1) ai membri della Commissione delle Comunità europee, del Parlamento europeo, della Corte di Giustizia e della Corte dei conti delle Comunità europee;
- 2) ai funzionari e agli agenti assunti per contratto a norma dello statuto dei funzionari delle Comunità europee o del regime applicabile agli agenti delle Comunità europee;
- 3) alle persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o privato presso le Comunità europee, che esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti delle Comunità europee;

- 4) ai membri e agli addetti a enti costituiti sulla base dei Trattati che istituiscono le Comunità europee;
- 5) a coloro che, nell'ambito di altri Stati membri dell'Unione europea, svolgono funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio.

Le disposizioni degli articoli 321 e 322, primo e secondo comma, si applicano anche se il denaro o altra utilità è dato, offerto o promesso:

- 1) alle persone indicate nel primo comma del presente articolo;
- 2) a persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di altri Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali, qualora il fatto sia commesso per procurare a sé o ad altri un indebito vantaggio in operazioni economiche internazionali ovvero al fine di ottenere o di mantenere un'attività economica o finanziaria.

Le persone indicate nel primo comma sono assimilate ai pubblici ufficiali, qualora esercitino funzioni corrispondenti, e agli incaricati di un pubblico servizio negli altri casi.

Articolo 322-ter

#### Confisca

Nel caso di condanna, o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei delitti previsti dagli articoli da 314 a 320, anche se commessi dai soggetti indicati nell'articolo 322-bis, primo comma, è sempre ordinata la confisca dei beni che ne costituiscono il profitto o il prezzo, salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero, quando essa non è possibile, la confisca di beni, di cui il reo ha la disponibilità, per un valore corrispondente a tale prezzo o profitto. Nel caso di condanna, o di applicazione della pena a norma dell'articolo 444 del codice di proce-

dura penale, per il delitto previsto dall'articolo 321, anche se commesso ai sensi dell'articolo 322-bis, secondo comma, è sempre ordinata la confisca dei beni che ne costituiscono il profitto salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero, quando essa non è possibile, la confisca di beni, di cui il reo ha la disponibilità, per un valore corrispondente a quello di detto profitto e, comunque, non inferiore a quello del denaro o delle altre utilità date o promesse al pubblico ufficiale o all'incaricato di pubblico servizio o agli altri soggetti indicati nell'articolo 322-bis, secondo comma. Nei casi di cui ai commi primo e secondo, il giudice, con la sentenza di condanna, determina le somme di denaro o individua i beni assoggettati a confisca in quanto costituenti il profitto o il prezzo del reato ovvero in quanto di valore corrispondente al profitto o al prezzo del reato.

Articolo 323

Abuso d'ufficio

Salvo che il fatto non costituisca un più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, nello svolgimento delle funzioni o del servizio, in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arreca ad altri un danno ingiusto è punito con la reclusione da uno a quattro anni. La pena è aumentata nei casi in cui il vantaggio o il danno hanno un carattere di rilevante gravità.

Articolo 323-bis

Circostanza attenuante

Se i fatti previsti dagli articoli 314, 316, 316-bis, 316-ter, 317, 318, 319, 319-quater, 320, 322, 322-bis e 323 sono di particolare tenuità, le pene

sono diminuite.

Articolo 346-bis

Traffico di influenze illecite

Chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati di cui agli articoli 319 e 319-ter, sfruttando relazioni esistenti con un pubblico ufficiale o con un incaricato di un pubblico servizio, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altro vantaggio patrimoniale, come prezzo della propria mediazione illecita verso il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio ovvero per remunerarlo, in relazione al compimento di un atto contrario ai doveri di ufficio o all'omissione o al ritardo di un atto del suo ufficio, è punito con la reclusione da uno a tre anni. La stessa pena si applica a chi indebitamente dà o promette denaro o altro vantaggio patrimoniale. La pena è aumentata se il soggetto che indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altro vantaggio patrimoniale riveste la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di un pubblico servizio. Le pene sono altresì aumentate se i fatti sono commessi in relazione all'esercizio di attività giudiziarie. Se i fatti sono di particolare tenuità, la pena è diminuita.

L'articolo 2635 del codice civile è sostituito dal seguente:

«Art. 2635. - (Corruzione tra privati). - Salvo che il fatto costituisca più grave reato, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, che, a seguito della dazione o della promessa di denaro o altra utilità, per sé o per altri, compiono od omettono atti, in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, cagionando nocumento alla società, sono puniti con la reclusione da uno a tre anni. Si applica la pena della reclusione fino a un anno e sei mesi se il fatto è commesso da chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati al primo comma.

Chi dà o promette denaro o altra utilità alle persone indicate nel primo e nel secondo comma è punito con le pene ivi previste. Le pene stabilite nei commi precedenti sono raddoppiate se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni. Si procede a querela della persona offesa, salvo che dal fatto derivi una distorsione della concorrenza nella acquisizione di beni o servizi».

Al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) all'articolo 25:
- 1) nella rubrica, dopo la parola: «Concussione» sono inserite le seguenti: «, induzione indebita a dare o promettere utilità»;
- 2) al comma 3, dopo le parole: «319-ter, comma 2,» sono inserite le seguenti: «319-quater»;
- b) all'articolo 25-ter, comma 1, dopo la lettera s) è aggiunta la seguente: «s-bis) per il delitto di corruzione tra privati, nei casi previsti dal terzo comma dell'articolo 2635 del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote».

All'articolo 308 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«2-bis. Nel caso si proceda per uno dei delitti previsti dagli articoli 314, 316, 316-bis, 316-ter, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, primo comma, e 320 del codice penale, le misure interdittive perdono efficacia decorsi sei mesi dall'inizio della loro esecuzione. In ogni caso, qualora esse siano state disposte per esigenze probatorie, il giudice può disporne la rinnovazione anche oltre sei mesi dall'inizio dell'esecuzione, fermo restando che comun-

que la loro efficacia viene meno se dall'inizio della loro esecuzione è decorso un periodo di tempo pari al triplo dei termini previsti dall'articolo 303». All'articolo 133, comma 1-bis, delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, dopo le parole: «319-ter» sono inserite le seguenti: «, 319-quater».

All'articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n.356, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 1, dopo le parole: «319-ter,» sono inserite le seguenti: «319-quater,»;
- b) al comma 2-bis, dopo le parole: «319-ter,» sono inserite le seguenti: «319-quater,».

Al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) all'articolo 58, comma 1, lettera b), le parole: «(corruzione per un atto d'ufficio)» sono sostituite dalle seguenti: «(corruzione per l'esercizio della funzione)» e dopo le parole: «319-ter (corruzione in atti giudiziari),» sono inserite le seguenti: «319-quater, primo comma (induzione indebita a dare o promettere utilità)»;
- b) all'articolo 59, comma 1, lettera a), dopo le parole: «319-ter» sono inserite le seguenti: «, 319-quater»;
- c) all'articolo 59, comma 1, lettera c), dopo le parole: «misure coercitive di cui agli articoli 284, 285 e 286 del codice di procedura penale» sono aggiunte le seguenti: «nonché di cui all'articolo 283, comma 1, del codice di procedura penale, quando il divieto di dimora riguarda la sede dove si svolge il mandato elettorale».

Il provvedimento di revoca di cui all'articolo 100, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è comunicato dal prefetto all'Autorità nazionale anticorruzione, di cui al comma 1 del presente articolo, che si esprime entro trenta giorni. Decorso tale termine, la revoca diventa efficace, salvo che l'Autorità rilevi che la stessa sia correlata alle attività svolte dal segretario in materia di prevenzione della corruzione.

All'articolo 3, comma 1, della legge 27 marzo 2001, n. 97, dopo le parole: «319-ter» sono inserite le seguenti: «, 319-quater».

#### 8. Mappatura delle attività a rischio di corruzione

Si procede di seguito alla disamina delle attività svolte dalla Società, suscettibili di incorrere in rischio di corruzione.

#### A) Attività di approvvigionamento

La scelta dei fornitori e la gestione dei rapporti con gli stessi sono attività che comportano in modo diretto ed indiretto la potenziale commissione di reati.

#### Nello specifico:

- 1. le spese per forniture di prodotti o servizi possono essere funzionali all'ottenimento di erogazioni pubbliche ed in quanto tali strumentalizzate (anche ma non solo tramite la falsificazione) al fine di commettere il reato di truffa per il conseguimento di erogazioni pubbliche;
- 2. dato il contesto socio-economico e la previsione della punibilità anche nel concorso del reato, assumono rilevanza anche i c.d. reati associativi.
- 3. quanto all'acquisto di beni strumentali, rileva il rischio di contestazione dei reati di riciclaggio e reimpiego;
- 4. nell'ambito dei rapporti con i fornitori rileva il nuovo reato dì corruzione tra privati di cui all'art. 2635 c.c. (introdotto dalla L.

190/2012), atteso che in tale ambito si può astrattamente ipotizzare, da parte del personale della Unirelab, la promessa di una qualche utilità in cambio di vantaggi di vario tipo.

Tra i reati ipotizzabili si segnalano: - art. 317 c.p. Concussione; - art.318 c.p. Concussione per l'esercizio della funzione; - art. 319 c.p. Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio; - art. 319 quater c.p. Induzione indebita a dare o promettere utilità; -art. 320 c.p. Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio; - art. 322 c.p. Istigazione alla corruzione; - art.640 comma 2, n. 1, c.p. Truffa aggravata ai danni dello Stato; -art. 640 bis c.p. Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche; - artt. 648 bis e 648 ter c.p. Riciclaggio e Reimpiego di denaro beni o utilità di provenienza illecita; - art. 2635 c.c. Corruzione tra privati; - Reati associativi (già individuati nel Modello 231/2001).

#### B) Attività commerciale e di erogazione servizi

L'attività commerciale e di erogazione dei servizi assume un significato peculiare in relazione alle attività svolte dalla UNIRELAB S.r.l. (cfr. art. 4 Statuto) e allo *status* giuridico della Società stessa.

#### Sono da ricomprendere in essa:

- le attività di gestione dei rapporti con il committente unico in occasione dell'affidamento ed esecuzione dei servizi, sia sotto il profilo della valutazione preventiva e della programmazione, che sotto il profilo del raggiungimento e mantenimento dei livelli di servizio concordati;
- le variazioni rispetto alle condizioni di affidamento dei servizi in relazione ad attività, tempi e costi;
- 3. il rapporto con la committenza nei casi in cui le attività svolte siano finanziate con strumenti di finanziamento pubblico;
- 4. compatibilità dei servizi oggetto di affidamento con le finalità

statutarie in virtù dello status giuridico della UNIRELAB S.r.l.

Tra i reati ipotizzabili si segnalano: - art. 314 e 316 c.p. Peculato; -art. 317 c.p. Concussione; - art. 318 c.p. Concussione per l'esercizio della funzione; -art. 319 c.p. Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio; -art. 319 ter c.p. Corruzione in atti giudiziari; - art. 319 quater c.p. Induzione indebita a dare o promettere utilità; - art. 322 c.p. Istigazione alla corruzione; - art.640 comma 2, n. 1, c.p. Truffa aggravata ai danni dello Stato; - art. 2635 c.c. Corruzione tra privati; - Reati societari in quanto finalizzati alla falsa rappresentazione delle condizioni della Società mediante la valorizzazione dei servizi resi.

# B1) Attività di emissione rapporti di prova dei laboratori.

La principale attività svolta dalla società Unirelab s.r.l. è relativa alla diagnostica di laboratorio per l'industria ippica per conto sia in favore dell'ente proprietario, sia di privati (tossicologia, genetica identificativa e patologia dei cavalli, tossicologia dei fantini).

I laboratori della società operano in conformità ai requisiti prescritti dalla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025:2005 e la società ha stipulato la convenzione con ACCREDIA, la n. 0751 per la sede di Settimo Milanese, in conformità ai requisiti richiesti per l'accreditamento.

L'accreditamento garantisce che i rapporti di prova e di ispezione e le certificazioni (di sistema, prodotto e personale) che riportano il marchio AC-CREDIA siano rilasciate nel rispetto dei più stringenti requisiti internazionali in materia di valutazione della conformità, e dietro una costante e rigorosa azione di sorveglianza sul comportamento degli operatori responsabili (Laboratori e Organismi).

Nello svolgimento di tale attività di rilievo svolta, anche nell'interesse del MIPAAF, viene individuata una ipotetica area di rischio corruzione che può attuarsi in di contraffazione dei dati di laboratorio nel momento del ricevi-

mento dei campioni, identificazione/accettazione, rintracciabilità, stoccaggio, elaborazione dei risultati e della conservazione degli esiti e/o comunicazione degli stessi, tutti comunque aspetti con accuratezza illustrati nel Manuale della Qualità della Società Unirelab.

Tra i reati ipotizzabili si segnalano: - art. 314 e 316 c.p. Peculato; -art. 317 c.p. Concussione; - art. 318 c.p. Concussione per l'esercizio della funzione; -art. 319 c.p. Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio; -art. 319 ter c.p. Corruzione in atti giudiziari; - art. 319 quater c.p. Induzione indebita a dare o promettere utilità; - art. 322 c.p. Istigazione alla corruzione; - art.640 comma 2, n. 1, c.p. Truffa aggravata ai danni dello Stato; - art. 2635 c.c. Corruzione tra privati; - Reati societari in quanto finalizzati alla falsa rappresentazione delle condizioni della Società mediante la valorizzazione dei servizi resi.

# C) Attività di gestione finanziaria

Per attività relative alla gestione finanziaria si intendono quelle attività che comportino la disponibilità e l'utilizzo di risorse finanziarie riferibili alla UINIRELAB S.r.l.

Per la Società tali attività rivestono particolare importanza in quanto funzionali alla possibile commissione di reati.

Tra i reati ipotizzabili si segnalano: - art. 317 c.p. Concussione; - art. 318 c.p. Concussione per l'esercizio della funzione; -art. 319 c.p. Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio; - art. 319 quater c.p. Induzione indebita a dare o promettere utilità; - art. 320 c.p. Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio; - art. 322 c.p. Istigazione alla corruzione; - art.640 comma 2, n. 1, c.p. Truffa aggravata ai danni dello Stato; -art. 640 bis c.p. Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche; - artt. 648 bis e 648 ter c.p. Riciclaggio e Reimpiego di denaro beni o utilità di provenienza illecita; - art. 2635 c.c. Corruzione tra privati

#### D) Attività di gestione amministrativa

Si deve, anche in relazione alle attività di gestione economicoamministrativa, tenere conto della peculiarità di UNIRELAB S.r.l. (cfr. Statuto e Manuale della qualità).

L'attività amministrativa impone un sistema di controlli esercitato mediante la produzione di reportistica e aggiornamenti periodici sulla situazione finanziaria.

Tra i reati ipotizzabili si segnalano: - art. 317 c.p. Concussione; - art. 319 c.p. Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio; - art. 319 quater c.p. Induzione indebita a dare o promettere utilità; - art. 320 c.p. Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio; - art. 322 c.p. Istigazione alla corruzione; - art.640 comma 2, n. 1, c.p. Truffa aggravata ai danni dello Stato; - art. 640 bis c.p. Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche; - artt. 648 bis e 648 ter c.p. Riciclaggio e Reimpiego di denaro beni o utilità di provenienza illecita; - art. 2635 c.c. Corruzione tra privati

# E) Attività di valutazione e gestione di investimenti e spese realizzati con fondi pubblici

L'attività in oggetto è parte del modello organizzativo della UNIRELAB S.r.l. e ciò a prescindere dall'effettivo utilizzo di incentivi automatici (es. credito di imposta o decontribuzioni) e di finanziamenti pubblici per l'esecuzione di lavori.

Tra i reati ipotizzabili si segnalano: -art. 317 c.p. Concussione; - art.318 c.p. Concussione per l'esercizio della funzione; -art. 319 c.p. Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio; - art. 319 quater c.p. Induzione indebita a dare o promettere utilità; - art. 320 c.p. Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio; - art. 322 c.p. Istigazione alla corruzione; - art.640 comma 2, n. 1, c.p. Truffa aggravata ai danni dello Stato; - art. 640 bis c.p. Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche; - artt. 648

bis e 648 ter c.p. Riciclaggio e Reimpiego di denaro beni o utilità di provenienza illecita; - art. 2635 c.c. Corruzione tra privati

# F) Attività relativa ai rapporti con enti pubblici per richieste di autorizzazioni ed in occasione di ispezioni

I contratti con la Pubblica Amministrazione finalizzati all'ottenimento di autorizzazioni o al superamento di ispezioni costituiscono momento rilevante per la potenziale commissione di reati presupposto (cfr. Modello 231/2001).

#### In particolare:

- 1) i rapporti con pubblici ufficiali e con incaricati di pubblico servizio possono portare ad episodi di corruzione;
- 2) la falsa rappresentazione della realtà può essere funzionale alla percezione o alla mancata revoca di erogazioni o agevolazioni pubbliche;
- 3) la falsa rappresentazione della realtà può anche avvenire nei confronti di soggetti a cui norme di legge attribuiscono funzioni di controllo con la contestazione del reato societario di ostacolo alla funzione di vigilanza e controllo;
- 4) la falsa rappresentazione della realtà può essere funzionale a nascondere l'omissione di misure a tutela dell'igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro.

Tra i reati ipotizzabili si segnalano:

-art. 317 c.p. Concussione; - art.318 c.p. Concussione per l'esercizio della funzione; - art. 319 c.p. Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio; - art. 319 quater c.p. Induzione indebita a dare o promettere utilità; -art. 320 c.p. Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio; - art. 322 c.p. Istigazione alla corruzione; - art.640 comma 2, n. 1, c.p. Truffa aggravata ai danni dello Stato; -art. 640 bis c.p. Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche; - artt. 648 bis e 648 ter c.p. Riciclaggio e Reimpiego

di denaro beni o utilità di provenienza illecita; - art. 2635 c.c. Corruzione tra privati; - Reati in materia di igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro

#### G) Attività di gestione delle risorse umane.

Sono considerati punti rilevanti:

- le procedure di reclutamento e assunzione del personale;
- le procedure di gestione del personale addetto alla gestione amministrativa e tecnica della Società sotto il profilo della formazione e dell'efficace attuazione del modello di organizzazione e le procedure di, gestione amministrativa: ed economica, ivi compresi il rilevamento delle presenze e la movimentazione del personale.

Tali aspetti devono essere gestiti tenuto conto del particolare *status* giuridico della UNIRELAB S.r.l., la cui peculiare attività è quella descritta nello Statuto nonché nel Manuale della qualità.

Tra i reati ipotizzabili si segnalano: - art. 317 c.p. Concussione; - art.318 c.p. Concussione per l'esercizio della funzione; - art. 319 c.p. Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio; - art. 319 quater c.p. Induzione indebita a dare o promettere utilità; - art. 320 c.p. Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio; - art. 322 c.p. Istigazione alla corruzione; - art.640 comma 2, n. 1, c.p. Truffa aggravata ai danni dello Stato; - art. 640 bis c.p. Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche; - artt. 648 bis e 648 ter c.p. Riciclaggio e Reimpiego di denaro beni o utilità di provenienza illecita; - art. 2635 c.c. Corruzione tra privati; - Reati in materia di igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro.

# 9. Misure principali di prevenzione del rischio

In ordine alle misure adottate dalla società Unirelab srl al fine di prevenire fenomeni corruttivi ci si riporta integralmente a quanto già contenuto nel Modello 231/2001 e nella stesura del precedente PTPC.

Si rammenta che al fine di prevenire eventuali fenomeni corruttivi nel setto-

re degli acquisti e garantire la trasparenza degli stessi, occorre acquistare tramite il canale elettronico del MEPA e CONSIP (qualora previsti) e conformarsi al D.Lgs. 50/2016.

La pubblicazione dei dati relativi alle attività negoziali da parte delle stazioni appaltanti è finalizzata a consentire l'accesso alle informazioni essenziali, che devono essere innanzitutto contenute negli atti riguardanti un appalto. Il rispetto dell'obbligo di pubblicazione di tali dati e informazioni richiede, quindi, anche una maggiore cognizione e responsabilità nell'adozione degli atti e nella definizione dei relativi contenuti, in quanto deve consentire alle figure preposte – ed ai cittadini in senso generale – la piena conoscenza dell'operato della pubblica amministrazione.

Come stabilito dall'ANAC nelle linee guida approvate con delibera n. 831 del 3 agosto 2016, fermi restando gli obblighi di pubblicazione previsti dalla legislazione vigente, di seguito sono indicati, quali misure di trasparenza, un set di dati da pubblicare sul sito istituzionale delle stazioni appaltanti e un set di dati minimi da riportare nella determina a contrarre, nel contratto e in tutti gli ulteriori atti connessi all'appalto (atto di proroga, di rinnovo, di variante, ecc.), con un duplice livello di controllo del rispetto di tali misure da parte sia del RPCT sia del collegio sindacale.

In particolare:

### a) Set di dati all'interno degli atti relativi ad appalti:

- -presenza o meno dell'oggetto dell'appalto negli atti di programmazione, con indicazione dell'identificativo dell'atto di programmazione;
- oggetto e natura dell'appalto (lavori/servizi/forniture/misto con esplicitazione della prevalenza; in caso di contratto di global service comprensivo di diversi servizi, indicazione analitica dei diversi servizi, evidenziando eventuali beni e/o servizi ad esclusivo utilizzo della Direzione generale aziendale);

- procedura di scelta del contraente e relativi riferimenti normativi (aperta/ristretta/competitiva con negoziazione/negoziata senza previa pubblicazione del bando/procedura sotto soglia);
- importo dell'appalto, con specificazione anche dei costi derivanti dal ciclo di vita dell'appalto (ad es. per materiali connessi all'utilizzo e/o per manutenzioni);
- termini temporali dell'appalto: durata dell'esigenza da soddisfare con l'appalto (permanente/una tantum), durata prevista dell'appalto, se disponibili, decorrenza e termine dell'appalto;
- RUP;
- CIG e (se presente) CUP.

## b) Set di dati oggetto di pubblicazione:

Oltre ai dati di cui all'art. 29 del d.lgs. 50/2016;

- presenza o meno dell'oggetto dell'appalto negli atti di programmazione, con indicazione dell'identificativo dell'atto di programmazione;
- fase della procedura di aggiudicazione o di esecuzione del contratto (indizione/aggiudicazione/affidamento/proroga del contratto/rinnovo del contratto ecc./risoluzione) nonché motivazioni di eventuali proroghe, rinnovi, affidamenti in via diretta o in via d'urgenza;
- indicazione dell'operatore economico affidatario del medesimo appalto immediatamente precedente a quello oggetto della procedura di selezione;
- RUP;
- CIG e (se presente) CUP;
- resoconto economico e gestionale dell'appalto, incluso l'ammontare delle fatture liquidate all'appaltatore.

# c)Altre proposte di misure nel settore degli acquisti beni, forniture - servizi:

Come già previsto nel precedente PTPC particolare riferimento alle pro-

## cedure di gara devono essere osservate le seguenti misure:

- rispettare il divieto di frazionamento o innalzamento artificioso dell'importo contrattuale;
- assicurare il confronto concorrenziale, definendo requisiti di partecipazione alle gare e di valutazione delle offerte chiari ed adeguati;
- osservare criteri oggettivi per la valutazione delle offerte e che dovranno costituire l'oggetto dell'istruttoria e il contenuto della motivazione del provvedimento finale;
  - ruotare i fornitori selezionati per le procedure di affidamento;
  - creare un elenco dei fornitori pubblicato sul sito Unirelab srl;
- monitorare i rapporti con i soggetti che contraggono o sono destinatari di provvedimenti che attengono alle categorie di attività a rischio corruzione, individuate dalla legge n. 190 del 2012;
  - certificare i costi;
- nei bandi di gara o nelle lettere di invito, prevedere che il mancato rispetto delle clausole contenute nel Codice Etico, nei protocolli di legalità o nei patti di integrità, costituisce causa di esclusione dalla gara, così come previsto dall'articolo 1, comma 17, della legge n. 190 del 2012.

### Con riferimento alle commissioni di gara:

- la scelta e la nomina dei componenti le commissioni di gara deve avvenire nel rispetto delle previsioni di cui al decreto legislativo n. 50/2016, nonché secondo criteri di rotazione; all'atto dell'insediamento i componenti delle commissioni dichiarano di non trovarsi in rapporto di parentela o di lavoro o professionali con i partecipanti alla gara od al concorso per i componenti delle commissioni di gara e concorso;
- occorre ruotare i componenti della Commissione tecnico amministrativa di valutazione delle offerte e della Commissione di regolare fornitura.

Ulteriori proposte di misure tese a rafforzare ed elevare il livello di trasparenza in questo settore trovano specifica applicazione in relazione alle diverse fasi del processo.

Nella fase di progettazione della gara le stazioni appaltanti pubblicano le seguenti informazioni:

- criteri per gestire le varie forme di consultazione preliminare di mercato con i soggetti privati e con le associazioni di categoria, prevedendo la rendicontazione sintetica degli incontri (anche di quelli eventualmente aperti al pubblico);
- elenco dei soggetti abilitati a svolgere la funzione di responsabili del procedimento di gara, con relativi curricula (nel rispetto della normativa sulla tutela della riservatezza);
- per le centrali di committenza, pubblicazione periodica dello stato di avanzamento dei lavori per la realizzazione delle iniziative programmate, inclusa la previsione della conclusione del procedimento;
- criteri univoci per: le procedure finalizzate all'accertamento delle condizioni di cui all'art. 63, co. 2, lett. b) del d.lgs. 50/2016 (per il caso di esclusive dichiarate o di infungibilità tecnica); la scelta degli operatori economici da invitare nelle procedure negoziate sotto soglia (indagini di mercato o elenco fornitori).

Nella fase di istituzione delle commissioni di gara, le stazioni appaltanti pubblicano le seguenti informazioni:

- tempestiva pubblicazione dei nominativi e dei curricula dei commissari selezionati, in conformità a quanto previsto all'art. 29 del d.lgs. 50/2016;
- la modalità di scelta dei commissari, in caso di nomina da parte della stazione appaltante di componenti interni alla stessa;
- modalità con cui procedere al sorteggio in caso di nomina di componenti esterni ai sensi dell'art. 77 del d.lgs. 50/2016;

- calendario delle sedute di gara.

Nella fase di aggiudicazione e stipula del contratto è opportuno che sia effettuato il monitoraggio del tempo intercorrente tra l'aggiudicazione e la data di stipula del contratto.

Nella fase di esecuzione del contratto le stazioni appaltanti pubblicano le seguenti informazioni:

- provvedimenti di adozione di varianti, contestualmente alla loro adozione e almeno per tutta la durata del contratto, con riferimento a quelle per il cui valore vi è altresì obbligo di comunicazione all'ANAC;
- eventuali variazioni contrattuali rispetto alle indicazioni fornite dalle centrali di committenza con obbligo di segnalazione a queste ultime.

-Misure di controllo Appalti di importo inferiore alla soglia di € 40.000 È opportuno che sia organizzato un adeguato sistema di controllo su questo tipo di affidamenti strutturando flussi informativi tra il RUP, il RPCT e il collegio sindacale, al fine di consentire di verificare, nel caso in cui l'appaltatore individuato risulti già affidatario del precedente appalto, se la scelta sia sorretta da idonea motivazione.

Il RPCT può richiedere ai RUP dati e informazioni, anche aggregate, sulle scelte e le relative motivazioni nonché su eventuali scostamenti tra l'importo del contratto e l'importo corrisposto all'appaltatore, illustrandone la motivazione.

Come richiesto dall'articolo 1, comma 9, lett. b) della legge n. 190 del 2012, per le attività individuate nella precedente sezione occorre prevedere dei meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni idonee a prevenire il rischio di corruzione.

Tutti i Responsabili dovranno attenersi alle misure di seguito indicate, impartendo a tal fine gli indirizzi necessari al personale appartenente alla propria struttura.

40

In particolare, con riferimento alla fase della **formazione delle decisioni** occorre:

- rispettare l'ordine cronologico di protocollazione delle richieste;
- redigere gli atti in modo chiaro e comprensibile, con un linguaggio semplice;
  - rispettare il divieto di aggravio del procedimento;
- distinguere, laddove possibile, l'attività istruttoria e la relativa responsabilità dell'adozione dell'atto finale, in modo tale che per ogni provvedimento siano coinvolti almeno due soggetti: l'istruttore proponente e il Dirigente/Responsabile;
- quanto più ampio sia il margine di discrezionalità amministrativa o tecnica, motivare tanto più diffusamente;
- vigilare sulle ipotesi di incompatibilità e inconferibilità di cui al decreto legislativo n.39/2013, nonché sulle ipotesi di conflitto di interessi;
- verificare la mancanza di professionalità interne prima del conferimento degli incarichi di studio, ricerca e consulenza.

Si ricorda, inoltre, che ai sensi dell'articolo 6 bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, inserito dall'articolo 1, comma 41, della legge 190 del 2012, "il responsabile del procedimento e i titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali ed il provvedimento finale devono astenersi in caso di conflitto di interessi, segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale", al Responsabile della prevenzione della corruzione.

#### -Bandi di concorso

Con particolare riferimento alle **procedure selettive** relative a reclutamento di personale ogni assunzione deve essere preventivamente motivata dal Responsabile di Laboratorio e dal Direttore Sanitario ed al fine di evitare fenomeni corruttivi e garantire la massima trasparenza ogni bando di concor-

so deve essere pubblicato sia sul sito della società nella Sezione Amministrazione Trasparenza, sia sul sito del MIPAAF.

Inoltre, ulteriori azione da porre in essere sono le seguenti:

- la previsione di un meccanismo di rotazione dei componenti con alcuni componenti esterni, ove possibile;
- prevedere la pubblicazione dei criteri di valutazione nel bando/avviso di selezione e le tracce delle prove scritte

Con riferimento alla fase di attuazione delle decisioni occorre:

- rilevare i tempi medi di pagamento;
- rilevare i tempi medi di conclusione dei procedimenti;
- monitorare all'interno degli Uffici i procedimenti conclusi fuori termine e le motivazioni delle anomalie;
- implementare la digitalizzazione dell'attività amministrativa in modo da assicurare la totale trasparenza e tracciabilità;
- tenere presso ogni Ufficio uno scadenziario dei contratti in corso (o altro strumento operativo interno), al fine di monitorare le scadenze ed evitare di accordare proroghe non espressamente previste per legge.

## Con riferimento al controllo delle decisioni:

- nel rammentare l'importanza che la legge n. 190 del 2012 assegna al rispetto dei tempi procedimentali come strumento per combattere la corruzione, migliorando trasparenza ed efficienza dell'azione amministrativa, si sottolinea il ruolo fondamentale dei Dirigenti/Responsabili i quali, in particolare, dovranno attestare il monitoraggio annuale del rispetto dei tempi procedimentali.

Con riferimento all'attività di natura commerciale e di erogazione servizi e di emissione dei rapporti di prova dei laboratori sarà predisposto:

- un sistema per il monitoraggio di eventuali anomalie relative ai rapporti di prova dei laboratori;

- un sistema per il monitoraggio di eventuali errori "sospetti" (ad esempio errori sempre riconducibili agli stessi operatori o in favore degli stessi utenti);
  - un sistema di raccolta di eventuali segnalazioni su attività sospette;
- un per il monitoraggio dei rapporti con gli utenti e i destinatari dei rapporti di prova.

## 10. Misure ulteriori di gestione del rischio: rotazione degli incarichi

Si osserva che, anche, con la delibera n. 831/2016 dell'ANAC è stata posta l'attenzione sull'esigenza di garantire ove possibile la rotazione del personale.

Tale esigenza era già, infatti, stata espressa dalla legge Anticorruzione al comma 5, lett. b), nonché al comma 10, lett. b) con la quale ulteriore misura preventiva del rischio corruzione, è la rotazione degli incarichi negli uffici preposti allo svolgimento delle attività nel cui ambito è più elevato il rischio che siano commessi reati di corruzione.

Di fatto, la conformazione e le piccole dimensioni della società Unirelab s.r.l., nonché la specializzazione dei tecnici di laboratorio nello svolgimento di specifiche attività scientifiche di laboratorio, impedisce di adottare un sistema di rotazione del personale senza compromettere l'effettiva funzionalità societaria.

Si precisa che nella società Unirelab s.r.l., inoltre, non sono presenti soggetti che rivestono funzioni dirigenziali, come si evince dai pareri trasmessi dalla società al R.P.C.T. e dall'organigramma societario.

Per sopperire a tale oggettiva impossibilità di rotazione dei tecnici di laboratorio, che rappresentano la maggior parte del personale, essendo presente, peraltro, un solo R.O.A. e garantire nello stesso tempo il rispetto della normativa in materia di prevenzione della corruzione, ogni procedimento di la-

boratorio tecnico coinvolge, sempre, nelle diverse fasi più soggetti di un medesimo ufficio e/o di ufficio diverso, con una continua relazione, anche, con il Responsabile di Laboratorio ed il D.S.

Inoltre, per quanto concerne l'attività di natura amministrativa, al fine di garantire la massima trasparenza ed evitare fenomeni corruttivi, la responsabilità del procedimento deve essere affidato ad un soggetto diverso dal R.O.A., a cui compete l'adozione del provvedimento finale, in modo da evitare che un procedimento investa un solo soggetto.

## 11. Misure ulteriori di gestione del rischio: formazione del personale

Ai sensi della Legge Anticorruzione il Responsabile individuerà le unità di personale che operano nei settori particolarmente a rischio per la commissione di reati di corruzione al fine di inserirli in percorsi formativi appositi, definendo le procedure appropriate per formare i suddetti dipendenti.

In ossequio alla normativa, prioritariamente verrà assicurata la formazione dello stesso Responsabile e del *management*.

Per quanto riguarda l'anno 2016 il Responsabile, il *management* e tutto il personale hanno partecipato ad un corso di formazione sulla normativa anticorruzione e sulla trasparenza. Il corso si è rilevato proficuo per tutti i soggetti coinvolti nell'aggiornamento. Si precisa, inoltre, che il R.O.A. ed il personale amministrativo ha, altresì, partecipato ad un corso di aggiornamento nell'ambito delle procedure di acquisto sul Mercato Elettronico della P.A. ai sensi del D.Lgs. 50/2016.

Il corso di aggiornamento verrà ripetuto ogni anno e la partecipazione costituisce un obbligo per il personale e sarà certificata dal Responsabile il quale emetterà una valutazione sulla formazione acquisita nonché sulla conoscenza del Codice Etico già adottato.

La mancata ingiustificata partecipazione e la valutazione negativa saranno oggetto di valutazione disciplinare.

### 12. Piano Integrato per la Trasparenza

Il D.lgs. 33/2013 "Decreto Trasparenza" rappresenta uno strumento prioritario per la prevenzione della corruzione e per una migliore efficienza dell'azione amministrativa ed in questo senso, costituisce livello essenziale delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali ai sensi dell'art. 117, comma 2, lettera m), della Costituzione.

Il Capo I del Decreto Madia apporta significative modifiche al Decreto Trasparenza, riassunte nei seguenti sottoparagrafi, a titolo esemplificativo, mentre per una migliore intelligenza, ci si riporta integralmente al contenuto del medesimo decreto.

## a) Ambito di applicazione soggettivo

L'art. 3, secondo comma del Decreto Madia introduce il nuovo articolo 2 bis nel Decreto Trasparenza, che prevede che <u>la disciplina obblighi in materia di trasparenza si applichi</u>, oltre che alle PA e agli atri soggetti già previsti nella previgente disciplina, <u>anche ad ulteriori categorie di soggetti</u> (c.d. Destinatari), in quanto <u>compatibile</u>, e specificamente:

- agli enti pubblici economici ed agli ordini professionali;
- alle <u>società in controllo pubblico</u> secondo la definizione fornita dall'emanando Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, ad eccezione delle società quotate; dunque, a differenza della disciplina previgente, alle società controllate da PA ex art. 2359 c.c., si applica il Decreto Trasparenza, per qualsiasi tipo di attività e non più solo per quelle di pubblico interesse;
- alle società a partecipazione pubblica non maggioritaria, come definite dall'emanando Testo unico in materia di società a partecipazione, limitatamente ai dati e documenti inerenti all'attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o dell'UE; in precedenza, inve-

- ce, tali società erano soggette solo ai commi 15-33 della legge Severino;
- alle associazioni, alle fondazioni e agli enti di diritto privato comunque denominati, anche privi di personalità giuridica, con bilancio superiore a 500.000 euro, la cui attività sia finanziata in modo maggioritario, per almeno due esercizi finanziari consecutivi nell'ultimo triennio, da PA e in cui la totalità dei titolari o dei componenti dell'organo d'amministrazione o di indirizzo sia designata da PA.

## b) Ambito di applicazione oggettivo

Il Decreto Madia, ha modificato l'art 1, comma primo, del Decreto Trasparenza stabilendo espressamente che al fine di tutelare i diritti dei cittadini e promuovere la partecipazione degli interessati all'attività amministrativa deve essere garantita l'accessibilità totale dei dati e documenti detenuti dalle PA, dunque non limitando l'accessibilità alle sole "informazioni relative all'organizzazione e all'attività delle PA".

### c) Accesso civico

L'art. 6 del d.lgs. 97/2016, nel novellare l'art. 5 del d.lgs. 33/2013, ha disciplinato anche una nuova modalità di accesso civico, molto più ampio di quello previsto dalla precedente formulazione, riconoscendo a chiunque, indipendentemente dalla titolarità di situazioni giuridicamente rilevanti, l'accesso ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi pubblici e privati, e salvi i casi di segreto o di divieto di divulgazione previsti dall'ordinamento, fatto salvo il rispetto di alcuni limiti, introdotti nel decreto e previsti all'articolo 5 bis, a tutela di interessi pubblici o privati di particolare rilevanza.

La disciplina dell'accesso civico dettata dal Decreto Trasparenza si differenzia dalla legge 241/90 in materia di accesso ai documenti informativi, perché, nella prima ipotesi, la richiesta di accesso non richiede alcuna qualificazione e motivazione, per cui il richiedente non deve dimostrare di essere "titolare di un interesse diretto, concreto, e attuale,

corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso", così come invece stabilito per ai sensi della legge sul procedimento amministrativo. l'accesso Il procedimento di accesso civico deve concludersi con provvedimento espresso e motivato entro trenta giorni dalla presentazione dell'istanza, con comunicazione al richiedente ed ai controinteressati. la Nei casi di diniego totale o parziale dell'accesso o di mancata risposta entro il suindicato termine, il richiedente può presentare richiesta di riesame al Responsabile della Prevenzione della corruzione e trasparenza ("RPCC"), di decidere nel termine 20 giorni. che deve Avverso la decisione della PA competente o in caso di richiesta di riesame avverso la decisione del RPCC, il richiedente può proporre ricorso al TAR.

Modalità di esercizio del diritto di accesso civico

L'istituto dell'accesso civico consente a chiunque il diritto di richiedere, gratuitamente e senza necessità di motivazione, documenti, informazioni o dati di cui le pubbliche amministrazioni hanno omesso la pubblicazione prevista dalla normativa vigente.

Chiunque ha diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli pubblicazione ai sensi del decreto trasparenza, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti secondo quanto previsto dall'articolo 5-bis del medesimo decreto.

La richiesta di accesso civico deve specificare i documenti, le informazioni e/o i dati dei quali si chiede la pubblicazione.

Il rilascio di dati o documenti in formato elettronico o cartaceo è gratuito, salvo il rimborso del costo effettivamente sostenuto e documentato dall'amministrazione per la riproduzione su supporti materiali.

La richiesta può essere redatta utilizzando l'apposito modulo ("Modulo richiesta di Accesso Civico allegato nella "Amministrazione Trasparente -Altri Contenuti Accesso Civico): all'ufficio che detiene i dati, informazioni o i documenti, al Responsabile dell'accesso civico mediante posta elettronica certificata, al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, ove l'istanza abbia a oggetto dati, informazioni o documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi del decreto legislativo 33/2013.

Fatti salvi i casi di pubblicazione obbligatoria, l'amministrazione cui è indirizzata la richiesta di accesso, se individua soggetti controinteressati, ai sensi dell'articolo 5-bis,comma 2, è tenuta a dare comunicazione agli stessi, mediante invio di copia con raccomandata con avviso di ricevimento, o per via telematica per coloro che abbiano consentito tale forma di comunicazione.

Entro dieci giorni dalla ricezione della comunicazione, i controinteressati possono presentare un motivata opposizione, anche per via telematica, alla richiesta di accesso. A decorrere dalla comunicazione ai controinteressati, il termine di cui al comma 6 è sospeso fino all'eventuale opposizione dei controinteressati. Decorso tale termine, la pubblica amministrazione provvede sulla richiesta, accertata la ricezione della comunicazione.

Il procedimento di accesso civico deve concludersi con provvedimento espresso e motivato nel termine di trenta giorni dalla presentazione dell'istanza con la comunicazione al richiedente e agli eventuali controinteressati.

In caso di accoglimento, l'amministrazione provvede a trasmettere tempestivamente al richiedente i dati o i documenti richiesti, ovvero, nel caso in cui l'istanza riguardi dati, informazioni o documenti oggetto del obbligatoria ai di pubblicazione sensi decreto trasparenza, a pubblicare sul sito i dati, le informazioni o i documenti richiesti e a comunicare al richiedente l'avvenuta pubblicazione dello stesso, collegamento ipertestuale. relativo In caso di il indicandogli civico accoglimento della nonostante di richiesta accesso controinteressato, salvi i casi di comprovata l'opposizione del comunicazione l'amministrazione dà al ne ìndifferibilità. controinteressato e provvede a trasmettere al richiedente i dati o

documenti richiesti non prima di quindici giorni dalla ricezione della stessa comunicazione da parte del controinteressato.

Il rifiuto, il differimento e la limitazione dell'accesso devono essere motivati con riferimento ai casi e ai limiti stabiliti dall'articolo 5-bis.

Il responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza può chiedere agli uffici della relativa amministrazione informazioni sull'esito delle istanze. Nei casi di diniego totale o parziale dell'accesso o di mancata risposta entro il termine indicato al comma 6, il richiedente può presentare richiesta di riesame al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, di cui all'articolo 43, che decide con provvedimento motivato, entro il termine di venti giorni.

Se l'accesso è stato negato o differito a tutela degli interessi di cui all'articolo 5-bis, comma 2, lettera a), il suddetto responsabile provvede sentito il Garante per la protezione dei dati personali, il quale si pronuncia entro il termine di dieci giorni dalla richiesta.

A decorrere dalla comunicazione al Garante, il termine per l'adozione del provvedimento da parte del responsabile è sospeso, fino alla ricezione del parere del Garante e comunque per un periodo non superiore ai giorni. decisione dell'amministrazione predetti dieci Avverso la competente o, in caso di richiesta riesame, avverso quella del di responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, il richiedente può proporre ricorso al Tribunale amministrativo regionale ai sensi dell'articolo 116 del Codice del processo amministrativo di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.

Nel caso in cui la richiesta di accesso civico riguardi dati, informazioni o documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi del presente decreto, il responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza ha l'obbligo di effettuare la segnalazione di cui all'articolo 43, comma 5.

L'accesso civico di cui all'articolo 5, comma 2, D.lgs. 33/2013 è rifiutato se il diniego è necessario per evitare un pregiudizio concreto alla tutela di uno degli interessi pubblici inerenti a:

- a) la sicurezza pubblica e l'ordine pubblico;
- b) la sicurezza nazionale;
- c) la difesa e le questioni militari;
- d) le relazioni internazionali;
- e) la politica e la stabilità finanziaria ed economica dello Stato;
- f) la conduzione di indagini sui reati e il loro perseguimento;
- g) il regolare svolgimento di attività ispettive.

L'accesso di cui all'articolo 5, comma 2, è altresì rifiutato se il diniego è necessario per evitare un pregiudizio concreto alla tutela di uno dei seguenti interessi privati:

- a) la protezione dei dati personali, in conformità con la disciplina legislativa in materia;
  - b) la libertà e la segretezza della corrispondenza;
- c) gli interessi economici e commerciali di una persona fisica o giuridica, ivi compresi la proprietà intellettuale, il diritto d'autore e i segreti commerciali.

Si osserva che, se il documento, l'informazione o il dato richiesto risultano già pubblicati, l'Amministrazione comunica al richiedente il relativo collegamento ipertestuale. In difetto, procede alla relativa pubblicazione, dandone comunicazione al richiedente o fornendo copia della documentazione richiesta nel rispetto delle suddette modalità.

Con le modifiche apportate al Decreto Trasparenza viene introdotto il FOIA (Freedom of information act) ovvero il meccanismo che consente ai cittadini di richiedere anche dati e documenti che le pubbliche amministrazioni non hanno l'obbligo di pubblicare.

## d) Obblighi di pubblicazione

Il Decreto Madia specifica inoltre la disciplina relativa agli obblighi di pubblicazione e prevede:

 all'art. 4 bis del Decreto Trasparenza (trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche) l'obbligo di pubblicazione in capo a ciascuna PA, nell'apposita sezione "Amministrazione Trasparente" del proprio sito istituzionale: dei dati sui propri pagamenti, con particolare riferimento alla tipologia di spesa sostenuta, all'ambito temporale di riferimento ed ai beneficiari;

- all'art. 9 bis del Decreto Trasparenza (pubblicazione delle banche dati) la possibilità di assolvere agli obblighi di pubblicazione delle banche dati mediante "rinvio", attraverso l'indicazione sul sito, nella sezione "Amministrazione trasparente", del collegamento ipertestuale alle stesse banche dati ove compatibili con le modalità di raccolta ed elaborazione dei dati (cfr. allegato B) del medesimo decreto);
- all'art. 10 del Decreto Trasparenza (coordinamento con il piano triennale di prevenzione della corruzione) l'obbligo per ogni amministrazione dell'indicazione dei responsabili per la trasmissione e la pubblicazione dei documenti, delle informazioni e dei dati di cui al presente decreto e delle misure integrative della corruzione ex art. 1 comma 2 bis della Legge Severino (art. 12 Decreto Trasparenza);
- all'art. 14 del Decreto Trasparenza (obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo e i titolari di incarichi dirigenziali) sono stati aggiunti i commi 1 bis, 1 ter, 1 quater e 1 quinquies, l'obbligo di pubblicazione dei dati di cui al comma 1 si estendono anche ai titolari di posizioni organizzative a cui sono affidate deleghe dirigenziali e in ogni altro caso in cui sono svolte funzioni dirigenziali. Per gli altri titolari di posizioni organizzative è pubblicato il solo C.V., inoltre, sussiste l'obbligo di indicare, sia in modo aggregato che analitico, negli atti di conferimento di incarichi dirigenziali e nei relativi contratti, gli obiettivi di trasparenza, con particolare riferimento ai dati di bilancio sulle spese e ai costi del personale;

- all'art. 15 del Decreto Trasparenza (obblighi di pubblicazione riguardanti gli incarichi di collaborazione e consulenza sono stati aggiunti i commi bis e ter, con l'obbligo di pubblicare il conferimento di incarichi di collaborazione, di consulenza o di incarichi professionali, inclusi quelli arbitrali per i due anni successivi, i seguenti dati: estremi del conferimento dell'incarico, l'oggetto della prestazione, le ragioni, la durata, il C.V., i compensi, il tipo di procedura scelta ed il numero dei partecipanti.
- All'art. 19 del Decreto Trasparenza (bandi di concorso) fermo restando quanto già previsto precedentemente dal presente articolo occorre, altresì, la pubblicazione dei criteri di valutazione della Commissione e le tracce delle prove scritte.
- All'art. 20 del Decreto Trasparenza (Obblighi relativi alla valutazione della performance ed alla distribuzione dei premi) è stato aggiunto il comma 2 le P.A pubblicano i criteri definiti nei sistemi di valutazione e misurazione delle *performance*s per l'assegnazione del trattamento accessorio e i dati relativi alla sua distribuzione.
- All'art. 23 del Decreto Trasparenza (obblighi di pubblicazione riguardanti i provvedimenti amministrativi) risulta apportata la soppressione della lettera a) e della lettera c), mentre per alla lettera b) è previsto l'obbligo di pubblicare la scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alle modalità di selezione prescelta ai sensi del codice dei contratti pubblici, relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al D.lgs. 18.04.2016 n. 50, fermo restando quanto previsto dall'art. 9 bis.
- All'art. 37 del Decreto Trasparenza (obblighi di pubblicazione riguardanti i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture) fermo restando quanto già previsto dall'art. 9 bis le P.A. e le stazioni appaltanti devo-

no pubblicare i dati previsti dall'art. 1 comma 32 della legge 6.11.2012 n. 190, gli atti e le informazioni oggetto di pubblicazione ai sensi del D.lgs. 18.04.2016 n. 50.

### f) Responsabilità dirigenziale e sanzioni

Il Decreto Madia prevede specifiche ipotesi di responsabilità dirigenziale nei casi in cui siano violate le norme sulla trasparenza appena descritte e, nello specifico, quelle attinenti all'accesso civico e agli obblighi di pubblicazione, stabilendo che:

- il differimento e la limitazione dell'accesso civico sono idonei a dar luogo a responsabilità dirigenziale e responsabilità per danno all'immagine della PA;
- il potere di irrogare le relative sanzioni spetta all'ANAC e non più alla autorità amministrativa competente in base a quanto previsto dalla legge 689/1981;
- costituisce ipotesi di responsabilità in capo al dirigente la mancata effettuazione della comunicazione relativa agli emolumenti a carico della finanza pubblica e la mancata pubblicazione dei dati.

Il Decreto Madia introduce il nuovo articolo 2 bis nel Decreto Trasparenza, che prevede che <u>la disciplina obblighi in materia di trasparenza si applichi</u>, oltre che alle PA e agli atri soggetti già previsti nella previgente disciplina, <u>anche ad ulteriori categorie di soggetti</u> (c.d. "Destinatari"), in quanto <u>compatibile</u>, tra gli altri

alle <u>società in controllo pubblico</u> secondo la definizione fornita dall'emanando Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, ad eccezione delle società quotate; dunque, a differenza della disciplina previgente, alle società controllate da PA ex art. 2359 c.c., si applica il Decreto Trasparenza, per qualsiasi tipo di attività e non più solo per quelle di pubblico interesse

La trasparenza è intesa come accessibilità totale delle informazioni concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni e si realizza attraverso la pubblicazione, in formato aperto, di atti, dati ed informazioni di rilievo sui siti web, per una facile consultazione da parte dei soggetti interessati.

Nel riportarsi a tutto quanto anzidetto in ordine alle modalità di attuazione della trasparenza, la società Unirelab srl garantisce il puntuale rispetto delle prescrizioni normative, mediante pubblicazione nel sito web della società Unirelab srl, nell'apposita sezione Amministrazione Trasparente, secondo criteri di facile accessibilità, completezza e semplicità di consultazione.

La società Unirelab s.r.l. ha costantemente implementato i dati da inserire nella Sezione Amministrazione Trasparente, alla luce delle modifiche apportate dal Decreto Madia, aggiornando, altresì, la parte relativa all'accesso civico con modifica dei moduli di riferimento.

Come previsto dalla novella normativa in materia di trasparenza, si precisa che il Responsabile per la trasmissione dei dati è Barbieri Laura, mentre il Responsabile della pubblicazione dei dati è Pellegrini Alberto.

## 13. Tutela del dipendete che segnala illeciti

Il dipendente che denuncia all'Autorità Giudiziaria o alla Corte dei Conti, all'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC), ovvero riferisce al proprio superiore gerarchico condotte illecite di cui sia venuto a conoscenza in ragione dei proprio rapporto di lavoro, non può essere sanzionato, licenziato o sottoposto ad una misura discriminatoria, diretta o indiretta, avente effetti sulle condizioni di lavoro per motivi collegati direttamente o indirettamente alla denuncia, a meno che il fatto non comporti responsabilità a titolo di calunnia o diffamazione.

Nell'ambito del procedimento disciplinare eventualmente avviato a se-

guito della segnalazione, l'identità del segnalante può essere rivelata solo ove la sua conoscenza sia assolutamente indispensabile per la difesa dell'incolpato.

La denuncia è sottratta all'accesso previsto dagli artt. 22 e seguenti della legge 241/90 e s.m.i.

## 14. Aggiornamento del Piano triennale di prevenzione della corruzione

Il PTPC di durata triennale, è approvato dall'Organo di indirizzo politico su proposta del Responsabile ed è aggiornato con cadenza annuale.

Al fine della sua predisposizione e del successivo aggiornamento il PTPC deve:

- a) individuare le attività, nell'ambito delle quali è più elevato il rischio di corruzione, con segnalazione entro il mese di ottobre di ogni anno delle aree di rischio da parte dei dipendenti preposti alla gestione dei diversi settori ed, altresì, con l'indicazione di proposte volte ad evitare tali rischi;
- b) prevedere, per tali attività, meccanismi di attuazione e controllo delle decisioni idonei a prevenire il rischio di corruzione;
- c) prevedere, per le stesse attività, obblighi di informazione nei confronti del Responsabile chiamato a vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del PTPC;
- d) monitorare il rispetto dei termini, previsti dalla legge o dai regolamenti, per la conclusione dei procedimenti;
- e) monitorare i rapporti con i soggetti che stipulano contratti o che sono interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici di qualunque genere, anche verificando eventuali relazioni di parentela o affinità sussistenti, tra i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti degli stessi soggetti e i dipendenti dell'amministrazione;
- f) individuare specifici obblighi di trasparenza ulteriori rispetto a quelli previsti da disposizione di legge;

- g) provvedere con cadenza periodica alla formazione dei dipendenti chiamati ad operare nei settori in cui è più elevato, sulla base del PTPC adottato, il rischio che siano commessi reati di corruzione.
- h) monitorare l'efficacia delle misure adottate, anche al fine di consentirne il successivo miglioramento.

Nel periodo di vigenza del PTPC 2017-2019 si seguirà la seguente programmazione:

a) verifica dell'identificazione delle aree e delle attività a rischio corruzione.

A tal fine i dipendenti preposti ai vari settori entro la fine del mese di ottobre 2017 saranno tenuti a:

- 1. segnalare al responsabile ogni evento o informazione utile per l'espletamento delle proprie funzioni.
  - 2. identificare le attività di loro competenza a rischio corruzione;
- 3. fornire al Responsabile suggerimenti utili per l'adozione di misure volte a prevenire i fenomeni di corruzione;
- 4. proporre in ipotesi di effettivi rischi di corruzione schemi per la rotazione del Personale ove possibili e/o individuare misure alternative;
- a) Revisione delle procedure poste in essere nell'anno precedente, ove necessario, e verifica delle disposizioni adottate.
  - b) Verifica degli esiti delle procedure attivate nel 2016.
- c) Predisposizione di procedure volte a monitorare le criticità riscontrate.
- d) Ricognizione della normativa interna atta a contrastare il fenomeno della corruzione, valutando la eventuale integrazione dei Regolamenti vigenti e l'emanazione di nuovo norme interne.
  - e) Integrare, ove del caso, gli obblighi di pubblicità, trasparenza e dif-

fusione di informazioni.

- f) Emanare una disciplina interna in materia di incompatibilità, tenuto conto del Decreto Legislativo 39/2013.
- g) Prevedere i criteri di selezione per i dipendenti destinati ad operare in settori particolarmente esposti alla corruzione.
- h) Predisporre il piano di formazione sugli argomenti della prevenzione e della lotta alla corruzione, con particolare *focus* sia sui processi amministrativi organizzativi sia sui soggetti particolarmente esposti.
- i) Verificare con riferimento alla normativa statale o provinciale, l'idoneità del Codice di Comportamento dei dipendenti e del Regolamento Attività Negoziale.
- 1) Monitorare il rispetto dei termini di conclusione dei procedimenti, con particolare riferimento ai pagamenti, i cui risultati possono essere consultati sul sito web istituzionale;
- m) Monitorare i rapporti con i soggetti con i quali vengono stipulati contratti anche al fine di verificare eventuali relazioni di parentela o affinità sussistenti tra i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti degli stessi soggetti e i dirigenti e i dipendenti della Società.

### 15. Relazione dell'attività svolta

Il Responsabile entro il 15 dicembre di ogni anni sottopone all'Amministratore Unico ed al Consiglio dei Sindaci una relazione recante i risultati dell'attività svolta e la pubblica sul sito internet nella sezione "Amministrazione Trasparente".